



Civile Sent. Sez. 1 Num. 17785 Anno 2015

Presidente: RORDORF RENATO

Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

Data pubblicazione: 08/09/2015

SENTENZA

sul ricorso 27857-2011 proposto da:

FOSSATI MARCO (c.f. FSSMRC55T14D969C),
elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE
MARZIO 1, presso l'avvocato LUCA VIANELLO, che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato
ANDREA D'ANGELO, giusta procura in calce al
ricorso;

2015

1016

- ricorrente-

contro

FOSSATI RENZO, FOSSATI GLORIA, FOSSATI MASSIMO,



FOSSATI GIOVANNI, FOSSATI DANIELA;

- intimati -

Nonché da:

FOSSATI RENZO (c.f. FSSRNZ31T28D969R), FOSSATI DANIELA (c.f. FSSDNL67T54D969W), FOSSATI GIOVANNI (c.f. FSSGNN56T30D969O), FOSSATI MASSIMO (c.f. FSSMSM63D13D969H), FOSSATI GLORIA (c.f. FSSGLR61D57D969K), elettivamente domiciliati in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II 326, presso l'avvocato STEFANO GUADAGNO, rappresentati e difesi dall'avvocato VINCENZO MARINO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale condizionato;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

contro

FOSSATI MARCO (c.f. FSSMRC55T14D969C, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio dell'avvocato LUCA VIANELLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA D'ANGELO;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 872/2011 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 13/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/2015 dal Consigliere



Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato LUCA VIANELLO
che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
principale, rigetto dell'incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

q.



Svolgimento del processo

Con scrittura privata del 25.7.2000, Renzo Fossati alienò una parte della propria partecipazione nella Concessionaria Fossati srl, al prezzo di £. 76 milioni, al figlio Marco Fossati, il quale rilasciò procura in favore del padre, nominato procuratore speciale e autorizzato a trasferire tutte le quote a terzi e anche a se stesso; in data 2.12.2005, Renzo Fossati, nella qualità di procuratore del figlio Marco, alienò le predette quote agli altri suoi figli (ai quali aveva già alienato le residue quote societarie).

Tanto premesso, Marco Fossati ha chiesto al Tribunale di Genova di dichiarare il contratto del 2.12.2005 nullo e inefficace perché simulato, per mancanza di causa e intervenuta revoca della procura da parte sua, con lettere 7 e 8.11.2005 inviate a Renzo Fossati e ai fratelli, e per abuso del potere rappresentativo da parte di Renzo Fossati (egli assumeva che la procura, sebbene definita irrevocabile, dovesse ritenersi revocabile perché autonoma rispetto al sottostante negozio gestorio).

Secondo Renzo Fossati, costituitosi in giudizio, Marco Fossati, revocando la procura, si era reso inadempiente all'obbligazione di trasferire le quote in suo favore; si era trattato di un negozio fiduciario con il quale era stata realizzata una distribuzione dei poteri gestionali



ceduti ai figli e dei poteri di controllo rimasti in capo a sé (e alla moglie), i quali potevano trasferire in ogni momento l'intero capitale a terzi e anche a loro stessi, come avevano fatto, avvalendosi della procura rilasciata dal figlio, al fine di riappropriarsi delle quote della società.

Il Tribunale, in parziale accoglimento delle domande di Marco Fossati, respingendo la ricostruzione della fattispecie proposta dai convenuti in termini di negozio fiduciario e giudicando inapplicabile l'art. 1723, secondo comma, c.c., ha ritenuto inefficace la cessione delle quote, in quanto effettuata da Renzo Fossati dopo la revoca della procura, si era trattato, ad avviso del Tribunale, di una comune vendita di quote, dimostrata dal pagamento di un corrispettivo, con la previsione di un mandato conferito da Marco Fossati a Renzo Fossati a rivendere o riacquistare le quote nell'interesse del mandante, con la conseguenza che, avendo Marco Fossati revocato il mandato, il successivo atto di rivendita delle quote era divenuto inefficace.

Il gravame di Renzo Fossati e degli altri figli Gloria, Massimo, Daniela e Giovanni Fossati è stato accolto dalla Corte d'appello di Genova, con sentenza 13.8.2011, che ha rigettato la domanda di Marco Fossati. La Corte ha qualificato la complessa fattispecie (di cui faceva parte anche l'alienazione delle residue quote di partecipazione



nella società agli altri figli di Renzo Fossati) come un negozio fiduciario strumentale all'attuazione di un *pactum fiduciae*, volto a consentire ai figli il subentro nella titolarità e nel governo della società, ma a mantenere saldamente nelle mani dei genitori un potere di controllo dato dall'effettiva disponibilità delle quote medesime. In particolare, ad avviso della Corte, vi era stato un rapporto di mandato in base al quale i figli di Renzo Fossati, tra i quali Marco Fossati, cessionari, avevano acquistato la titolarità delle quote sociali, ma si erano obbligati a ritrasferirle ai genitori (o a terzi da essi indicati) al prezzo dagli stessi determinato e con esonero da responsabilità; Marco Fossati, avendo revocato la procura, aveva ostacolato l'attuazione dell'obbligo di ritrasferimento delle quote al quale la procura era strumentale nel quadro della complessa vicenda negoziale. Avverso questa sentenza Marco Fossati ricorre per cassazione sulla base di cinque motivi cui si oppongono Renzo, Gloria, Massimo, Daniela e Giovanni Fossati che propongono ricorso incidentale condizionato.

Motivi della decisione

Nel primo motivo Marco Fossati denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1372 e 1414 c.c., per avere erroneamente qualificato il contratto di compravendita stipulato dalle parti come fiduciario, in



presenza di un negozio apparente contenente espressamente una causa diversa da quella fiduciaria e senza un accertamento della simulazione dello stesso. Al suddetto motivo è connesso il terzo motivo, che denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e 1414 c.c., per avere interpretato il contratto utilizzando in modo erroneo e sovversivo il criterio del comportamento complessivo dei contraenti ed ignorando la comune intenzione delle parti risultante dall'inequivoco senso letterale delle parole usate dai contraenti.

Entrambi sono infondati.

La ragione dell'infondatezza dei predetti motivi è nella stessa ricostruzione e qualificazione della vicenda negoziale in termini di negozio fiduciario, come operata dai giudici di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto - come in questo caso - da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici.

La censura, inoltre, non è assistita dalla specifica indicazione del modo e delle considerazioni con le quali il giudice di merito si sarebbe discostato dai criteri legali di interpretazione del contratto, risolvendosi in un'apodittica contrapposizione di una difforme interpretazione, allo scopo di sollecitare una revisione



del giudizio di merito che non può trovare ingresso in questa sede.

Caratteristica del negozio fiduciario è proprio quella di realizzare - mediante un collegamento di due negozi, l'uno di carattere esterno, efficace verso i terzi, e l'altro di carattere interno ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del primo negozio - una interposizione reale di persona, per effetto della quale l'interposto acquista, diversamente che nel caso d'interposizione fittizia o simulata, la titolarità del bene, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l'interponente (in genere di natura obbligatoria), tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto con il fiduciante, e a ritrasferire il bene a quest'ultimo o a terzi, alla scadenza di un certo termine o al verificarsi di una situazione che determini il venire meno del rapporto fiduciario (v. Cass. n. 11314/2010, n. 8024/2009, n. 9402/2005).

La causa concreta di questa operazione - la quale consiste in un fine ulteriore che trascende gli effetti tipici di ciascuno dei singoli negozi, in ragione del nesso teleologico tra di essi (v. Cass. n. 11974/2010) - non è contraddetta, ma esaltata dalla previsione di un meccanismo di tipo reale, qual è la procura irrevocabile, rilasciata



al fiduciante, ad acquistare o vendere a terzi le quote sociali già trasferite al fiduciario.

Infondate sono le obiezioni che valorizzano, da un lato, la naturale revocabilità della procura, cui conseguirebbe la perdita del potere rappresentativo in capo al mandatario, sul presupposto della sua autonomia dal rapporto gestorio sottostante (vd. l'interpretazione dell'art. 1723, secondo comma, c.c. fornita da Cass. n. 7038/2015 e n. 1388/1998 nel senso che l'irrevocabilità del mandato nell'interesse del mandatario è limitata al solo rapporto interno tra il mandante e il mandatario) e, dall'altro, l'efficacia reale immediata nel patrimonio del mandante che è attribuita dall'art. 1706 c.c. all'acquisto di cose mobili operato dal mandatario per conto del mandante. Infatti, la naturale revocabilità della procura non esclude la possibilità che ne sia pattuita l'irrevocabilità, com'è accaduto nel caso in esame e, per altro verso, l'art. 1706 è estraneo alla funzione stessa del negozio fiduciario voluto dalle parti (v. Cass. n. 11314/2010).

Nel secondo motivo, che denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1414, 1417, 2722 e 2727 c.c., si contesta la ritenuta dimostrazione dell'esistenza di un *pactum fiduciae* di contenuto opposto a quello risultante dal documento che attestava l'esistenza di un contratto di



compravendita, ciò sulla base di presunzioni e senza la necessaria prova scritta.

Il motivo è infondato, oltre che per le ragioni già dette in relazione ai precedenti motivi, anche perché, nel ragionamento della Corte d'appello, il carattere fiduciario del negozio deriva non dall'affermazione che il contratto di trasferimento sia accompagnato da patti contrari o aggiunti, bensì dalla combinazione negoziale di esso con il mandato e il contestuale rilascio di una procura irrevocabile a rivendere. La ricostruzione dello scopo concreto perseguito in tal modo dalle parti non presuppone prove testimoniali, ma neppure le preclude, e tanto meno preclude che quella causa fiduciaria possa essere individuata dal giudice (com'è stata) in base ad un coerente ragionamento fondato su presunzioni logiche, tenuto conto che la compravendita ha ad oggetto cose mobili (quote societarie).

Nel quarto motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1372, 1414, 2727, 2729, 2732 e 2735 c.c., per avere affermato l'esistenza di un patto fiduciario in contrasto con la dichiarazione del cedente di avere ricevuto il corrispettivo della vendita e con la quietanza stessa che farebbe escludere la possibilità di provare la dissimulazione del patto fiduciario sottostante la compravendita.



Il motivo è infondato.

La Corte d'appello, infatti, non ha escluso che possa esservi stato il pagamento del prezzo della cessione, ma ha negato che ciò fosse incompatibile con il carattere fiduciario del negozio e tale valutazione è coerente con la ricostruzione della fattispecie in termini di collegamento negoziale, quale meccanismo per la realizzazione dello scopo concreto dell'operazione. L'argomento che fa leva sul carattere non simulato della compravendita non è decisivo, una volta ricostruita la fattispecie come negozio fiduciario il cui scopo è raggiunto mediante la combinazione degli effetti di più atti negoziali, tra i quali è riconoscibile anche una compravendita non simulata. Nel quinto motivo il ricorrente, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt.1322, 1362, 1372, 1396, 1414, 1417, 1723, 2732 e 2735 c.c., lamenta che sia stata concessa tutela reale al fiduciante Renzo F. (per avere considerato irrevocabile una procura che era essenzialmente revocabile e, di conseguenza, ritenuto valida la successiva rivendita delle quote da parte del padre), laddove vi sarebbe stato spazio solo per la tutela risarcitoria, sicché l'intervenuta revoca della procura, se pure eventualmente operata in violazione del *pactum fiduciae*, farebbe comunque venire meno l'efficacia del contratto di



vendita stipulato da un procuratore (Renzo Fossati) ormai
privo di poteri rappresentativi.

Il motivo è infondato.

La Corte d'appello ha ritenuto, in realtà, che il
fiduciario, inadempiente all'obbligo assunto di non
revocare la procura, non potesse essere premiato con
l'inefficacia del contratto di rivendita delle quote
successivamente stipulato dal fiduciante (che - si assume -
avrebbe perduto il potere rappresentativo a causa della
revoca della procura), contratto che aveva avuto regolare
esecuzione sulla base di un meccanismo congegnato in modo
da neutralizzare la rilevanza del possibile inadempimento
del fiduciario all'obbligo di ritrasferimento (*nemo auditur
propriam turpitudinem allegans*). Pertanto, sebbene la Corte
d'appello abbia parlato di una "tutela reale degli
obblighi assunti con l'impegno di irrevocabilità della
procura", lo ha fatto per evidenziare come la previsione di
irrevocabilità della procura servisse a rafforzare
l'efficacia esecutiva del patto fiduciario, al punto da
evocare, solo descrittivamente, i caratteri di una tutela
di tipo reale. E tuttavia, sarebbe erroneo imputare ai
giudici di merito di avere offerto al *pactum fiduciae* (e al
fiduciante) una impropria tutela reale, in violazione della
tutela solo obbligatoria ex art. 2932 c.c. (e quindi
risarcitoria) che è riconosciuta (v. Cass. n. 11314/2010

g,



cit.) in caso di abuso della fiducia da parte del fiduciario che rifiuti di ritrasferire il bene o lo ritrasferisca ad altre persone senza autorizzazione. E', infatti, sufficiente considerare che, nel caso in esame, la tutela riconosciuta al fiduciante è fatta valere non nei confronti di terzi, ma tra le stesse parti del negozio fiduciario e nell'ambito di una complessa operazione negoziale nella quale erano coinvolti gli stessi destinatari delle successive alienazioni delle quote sociali che è stato chiesto di dichiarare inefficaci o nulle.

In conclusione, il ricorso principale è rigettato perché infondato. Il ricorso incidentale condizionato di Renzo F. è assorbito.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna il ricorrente alle spese del giudizio, che liquida in € 4200,00, di cui € 4000,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Roma, 28.5.2015.